

RELAZIONE CONSUNTIVA SUGLI EVENTI AVVERSI VERIFICATISI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA, SULLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO L'EVENTO AVVERSO E SULLE CONSEGUENTI INIZIATIVE MESSE IN ATTO RELATIVA ALL'ANNO 2025 E SUI RISARCIMENTI EROGATI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO, VERIFICATI NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI MONITORAGGIO, PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO (RISK MANAGEMENT) RELATIVA AGLI ANNI 2021-2025

(Legge 08/03/2017 n. 24 art. 2 c. 5 e art. 4 c. 3)

1. PREMESSA

In data 08/3/2017 è stata emanata la cosiddetta legge Gelli Bianco recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

L'art. 2 comma 5 della legge recita:

All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria

A tale indicazione l'Istituto Diagnostico Siciliano si attiene attraverso la redazione della presente relazione.

2. GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO IN AZIENDA

L'Istituto Diagnostico Siciliano, in virtù della propria tipologia di attività e per la particolarità rappresentata dalla coabitazione con La Maddalena e la condivisione con il Dipartimento di locali e servizi essenziali, non si è dotato di un proprio comitato aziendale per la gestione del rischio clinico. Allo stesso modo, IDS non si è dotato di un proprio Gruppo Operativo per la lotta alle infezioni ospedaliere. L'Istituto ha ritenuto bensì di integrare i propri comitati con quelli de La Maddalena all'interno dei quali è comunque presente il Risk Manager e la Direzione dell'Istituto.

La carica di Risk Manager è affidata al Dr. Antonio Testa, il quale possiede i requisiti di cui all'art. 16 della Legge 08/03/2017 n. 24 che ha recato modifiche all'articolo 1, comma 540, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di responsabilità professionale del personale sanitario:

“l'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore”.

3. EVENTI SENTINELLA

Nel corso del 2025 non si sono verificati eventi sentinella.

4. VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI

Nel corso del 2025 non si è verificato alcun evento che abbia reso necessario attivare le procedure di vigilanza sui dispositivi medici.

5. FARMACOVIGILANZA

Nel corso del 2025 non si è verificata alcuna reazione avversa da farmaco né alcun evento che abbia reso necessario attivare le procedure di farmacovigilanza.

6. RECLAMI/SUGGERIMENTI DEI CITTADINI RELATIVI AL RISCHIO CLINICO

Nel corso del 2025 è stata regolarmente monitorata la soddisfazione dei cittadini utenti.

I questionari hanno in taluni casi recato encomi per il personale ed in alcuni hanno presentato suggerimenti per il miglioramento. In nessun caso sono stati rilevati suggerimenti afferenti alla qualità e la sicurezza del paziente.

Nessun reclamo formale è pervenuto nel corso del 2025.

7. RISARCIMENTI EROGATI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

L'art. 4 comma 3 della legge 08/3/2017 N. 24 recita:

Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge.

Non risultano pervenute richieste nel periodo 2021-2025.

Palermo, 06/03/2026

Gli Amministratori